



ISTITUTO COMPRENSIVO N°4

**SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“LEONARDO ALAGON”**

ORISTANO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Consiglio dell'Istituto di Scuola secondaria di primo grado "L. Alagon" di Oristano, ai sensi dell'art. 4, del DPR n.249 del 24. 06.1998 il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" delibera quanto segue:

la scuola

- è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
- è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 1

DOVERI DEGLI ALUNNI

L'alunno deve:

1. essere puntuale ed assiduo alle lezioni e assentarsi solo per giustificati motivi;
2. presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
3. tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili all'attività di studio;
4. usare un linguaggio corretto, evitare aggressività e parole offensive;
5. mantenere un comportamento educato, corretto e responsabile, in ogni momento della vita scolastica verso i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
6. rispettare il lavoro degli insegnanti e dei compagni;
7. rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e lavora;
8. risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature; quando la mancanza si riferisce ad oggetti o alla pulizia dell'ambiente scolastico l'alunno/a dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno ;
9. gli alunni non dovrebbero accedere ai bagni nella prima ora di lezione, salvo casi urgenti, né poco prima dell'uscita;
10. presentarsi a scuola con abiti rispettosi dell'Istituzione;
11. evitare all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze (cortile) qualunque forma di comportamento che possa offendere o arrecare danno agli altri;
12. recarsi nei locali scolastici diversi dalla propria aula solo con l'autorizzazione ed il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità;
13. utilizzare i servizi igienici in modo corretto rispettare le norme di igiene e di pulizia;
14. rispettare l'obbligo di tenere spento il cellulare. In caso di necessità è consentito servirsi degli apparecchi telefonici della scuola.

Art. 2

MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:

1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo senza validi motivi;
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
3. non giustificare le assenze;

4. non far firmare ai genitori le comunicazioni dei docenti;
5. chiacchierare, disturbare, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
6. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;
7. rifiuto a svolgere il lavoro scolastico assegnato o le disposizioni date dal docente;
8. falsificare le firme;
9. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
10. tenere acceso il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico;
11. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d'Istituto;
12. danneggiare i locali, gli arredi o gli strumenti scolastici;
13. danneggiare e/o sottrarre le proprietà altrui;
14. offendere gravemente con parole, gesti o azioni i compagni;
15. mancare di rispetto al Dirigente scolastico, ai docenti, ai collaboratori scolastici;
16. minacciare i compagni;
17. aggressione fisica;
18. mettere in atto comportamenti che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone.

N. B. questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate

Art. 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Con l'applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda.
- Le sanzioni sono improntate al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

MANCANZE	SANZIONI
1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo senza validi motivi;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo verbale ▪ Annotazione sul registro e comunicazione scritta alla famiglia ▪ Sospensione dell'intervallo e permanenza in classe ▪ Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ▪ Convocazione della famiglia per un colloquio
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;	
3. mancata giustificazione delle assenze;	
4. non far firmare ai genitori le comunicazioni dei docenti;	
5. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;	
6. disturbare il regolare svolgimento delle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annotazione sul registro e comunicazione

<p>lezioni</p> <p>7. rifiuto a svolgere il lavoro scolastico assegnato o le disposizioni date dal docente;</p> <p>8. falsificare le firme;</p> <p>9. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;</p>	<p>scritta alla famiglia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ▪ Convocazione della famiglia per un colloquio <p>Per la reiterazione delle mancanze sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni a seconda della gravità</p>
<p>10. tenere acceso il cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sequestro del cellulare, annotazione sul registro e restituzione ai genitori. <p>Per la reiterazione sospensione da 1 a 3 giorni a seconda della gravità.</p>
<p>11. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d'Istituto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annotazione sul registro e comunicazione scritta alla famiglia ▪ Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ▪ Sospensione da 1 a 3 giorni a seconda della gravità
<p>12. danneggiare i locali, gli arredi o gli strumenti scolastici;</p> <p>13. danneggiare e/o sottrarre le proprietà altrui;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annotazione sul registro e comunicazione scritta alla famiglia ▪ Risarcimento e riparazione del danno, restituzione del bene sottratto nelle condizioni originarie. ▪ Sospensione da 1 a 5 giorni a seconda della gravità
<p>14. offendere gravemente con parole, gesti o azioni i compagni;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annotazione sul registro e comunicazione scritta alla famiglia ▪ Sospensione da 1 a 5 giorni a seconda della gravità
<p>15. mancare di rispetto al Dirigente scolastico, ai docenti, ai collaboratori scolastici;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Annotazione sul registro e comunicazione scritta alla famiglia ▪ Sospensione da 3 a 10 giorni a seconda della gravità
<p>16. intimidire, vessare, minacciare i compagni;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sospensione da 5 a 10 giorni a seconda della gravità
<p>17. aggressione fisica;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sospensione da 5 a 15 giorni a seconda della gravità
<p>18. mettere in atto comportamenti che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione oltre 15 giorni a seconda della gravità

Art. 4

GLI ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica sono irrogate dal docente o dal Dirigente scolastico.

Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto:

- a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**;
- b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto è valido solo se è presente il 50% + 1 dei rispettivi componenti.

Le decisioni hanno validità se prese a maggioranza tra i presenti.

In caso di parità di voti, sarà dato valore doppio al voto del Dirigente Scolastico.

Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni la Scuola collabora con la famiglia, la quale è tenuta ad informarsi sul lavoro svolto in classe.

La sospensione può essere data anche con l'obbligo di frequenza, a discrezione del Consiglio di classe.

Art. 5

PROCEDURA DI IRROGAZIONE PER L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

1. Richiesta del provvedimento disciplinare al Dirigente scolastico da parte del docente o dei docenti
2. Ascoltare l'alunno, il quale deve esercitare il diritto alla discolta e di addurre prove a suo favore
3. Ascoltare gli eventuali testimoni dell'accaduto
4. Ascoltare i genitori dell' alunno, i quali devono esercitare il diritto di difendere il figlio
5. Riunione del Consiglio di classe per la irrogazione della sanzione
6. Comunicare per iscritto ai genitori il provvedimento irrogato dall'organo competente con la relativa motivazione.

Art. 6

RICORSI IMPUGNAZIONI

L'impugnazione delle sanzioni disciplinari è finalizzata a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all' Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 7

ORGANO DI GARANZIA

L'**organo di garanzia** è composto dal Dirigente Scolastico da due docenti più un supplente designati dal Consiglio d'Istituto, da due genitori più un supplente eletti tra i rappresentanti dei genitori dal Consiglio d'Istituto. La nomina dei membri supplenti si rende necessaria nei casi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).

Il funzionamento dell'organo di garanzia (Art. 5 comma 2)

Le decisioni sono valide se prese a maggioranza tra i presenti. Le astensioni non influiranno sul conteggio dei voti. Il voto sarà palese. In caso di parità di voto, sarà dato doppio valore al voto del Dirigente Scolastico. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). L'organo di garanzia resta in carica tre anni.

Art. 8

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Comma 3 dell'art. 5 dello Statuto: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o di un Dirigente da questo delegato. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni. La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** - è composto, **di norma** da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. La designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale, avviene nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS). La designazione dei docenti è di competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 9

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L'art. 5-bis dello Statuto introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, le quali sono impegnate sin dall'inizio a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. Il regolamento d'Istituto disciplina le procedure di sottoscrizione

nonché di elaborazione, revisione condivisa del Patto di cui al comma 1. La sottoscrizione del patto, come dispone l'art. 5 bis comma 1 avviene, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Pertanto, nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – la Scuola metterà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa e del patto di corresponsabilità.

Oristano, 22.12.2016

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Dott. Alessio Putzu